

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

Data: 30/01/2017

atto n. 36 – 993 / 2017
(numero-protocollo/anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE, E PER LA MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON.

SOCIETA': GABBERO GABRIELE SRL

SEDE LEGALE: FRAZIONE S. LUCA 10 – VILAFRANCA PIEMONTE

SEDE OPERATIVA: VIA L. EINAUDI 2-4 - CAMPIGLIONE FENILE

P.IVA: 07585420016

POS.: 022381

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- in data 9/9/2015 (e successive integrazioni) l'Impresa in oggetto ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., corredata da elaborati progettuali, finalizzata all'approvazione del progetto e al contestuale conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio per le attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, e per la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Via L. Einaudi 2-4 nel Comune di Campiglione Fenile;
- la documentazione completa, utile all'avvio del procedimento e convocazione della Conferenza dei Servizi, è stata trasmessa con note del 24/9/2015 prot. C.M.To n. 133700, del 29/09/2015 prot. C.M.To n. 135571 e integrazioni del 22/10/2015 prot. C.M.To n. 149466;
- il progetto prevede l'allestimento di un nuovo centro presso cui trasferire l'attività di gestione rifiuti già svolta nel medesimo Comune, in adiacenza al nuovo sito di cui trattasi, e la cui autorizzazione è stata rilasciata dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana) con determinazione dirigenziale n. 103-29540/2013 del 17/07/2013. Si intende inoltre rilocalizzare altresì le attività di recupero rifiuti già svolte in procedura ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 nel comune di Villafranca Piemonte;
- in data 28/10/2015 il progetto è stato esaminato in sede di Conferenza ex art. 208, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; a seguito dell'istruttoria svolta, delle osservazioni e pareri formulati dai soggetti e dagli Enti interessati, con nota prot. n. 164202 del 17/11/2015 gli Uffici del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche hanno chiesto al proponente di inviare documentazione integrativa di approfondimento supplementare, riguardante in sintesi: riferimenti univoci relativi alla toponomastica, adempimenti ex L.R. 40/98 e Regolamento Ue n. 333/2011 "end of waste", modalità

di gestione dei rifiuti, delle acque reflue, e delle emissioni in atmosfera, oneri istruttori, titoli abilitativi in materia edilizia e adempimenti in materia antincendio;

- la documentazione integrativa del caso è stata trasmessa, parzialmente, in data 16/12/2015 (prot. C.M.To n. 178926 e del 29/12/2015 prot. n. 135571), ed in relazione ad essa si è richiesto agli Enti interessati di esprimere, per le rispettive competenze, pareri o osservazioni anche al fine di definire le specifiche prescrizioni per la fase di esercizio dell'impianto;
- con nota prot. C.M.To n. 11347 del 29/1/2016 è stata sollecitata, all'Impresa, la trasmissione degli elaborati richiesti e mancanti, fatta salva la sospensione dei termini relativi al procedimento. In assenza di riscontro, con successiva nota prot. C.M.To n. 108304 del 20/9/2016, ai sensi dell'art. 10 bis - L. 241/90 e s.m.i., si è data comunicazione di preavviso di diniego al prosieguo del procedimento in assenza della predetta documentazione;
- in data 28/9/2016 l'Impresa ha dato riscontro dell'avvenuta trasmissione al SUAP territorialmente competente della pratica edilizia relativa ai locali da destinare ad uso "Uffici e servizi" presso l'insediamento;
- il regolamento regionale del 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)" prevede che i titolari dei centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso, debbano presentare un piano di prevenzione e di gestione nei tempi definiti dall'Autorità competente, e che l'approvazione del medesimo avvenga prima dell'inizio dei lavori;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. stabilisce i requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso.

Considerato che:

- l'insediamento presso cui si intende svolgere l'attività, di superficie complessiva pari a circa mq 3800, è da realizzare ed è ubicato presso le aree contraddistinte al N.C.T. del Comune di Campiglione Fenile al foglio n. 8, part. 388;
- le lavorazioni saranno svolte all'interno di un capannone industriale da edificare, chiuso su tre lati, dotato di pavimentazione impermeabilizzata in conglomerato cementizio; il cortile esterno di pertinenza (pavimentato) sarà utilizzato per il deposito di rifiuti (veicoli già bonificati e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non), e come area di manovra; le acque meteoriche di dilavamento del piazzale saranno convogliate in fognatura comunale previo trattamento;
- l'impianto non ricade nelle aree di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. (vincoli escludenti) ed è ubicato, secondo il vigente P.R.G.C., in zona "D1.3, Aree per impianti produttivi, industriali e/o artigianali già in parte edificate";
- l'impianto sarà dotato di una pressa compattatrice per la riduzione volumetrica delle carcasse già bonificate, di una spelacavi nonché delle apparecchiature per l'estrazione del GPL/metano, il recupero dei refrigeranti, la disattivazione degli airbags, oltre che per il controllo radiometrico dei rottami;
- con il provvedimento autorizzativo unico del 18/9/2015, n. 127/2015, dello Sportello Unico per le attività produttive della Città di Pinerolo, è stato rilasciato il permesso di costruire relativo alle opere: nuovo capannone aperto, pesa a ponte, recinzione ed accesso carraio, sull'area sita in Via L.

Einaudi n. 2-4 con l'adozione di prescrizioni generali e particolari per l'esecuzione degli interventi;

- con nota prot. n. 69215 dell'1/10/2014 la Società Metropolitana Acque Torino spa ha approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del DPGR Piemonte 20/2/2006 n. 1/R per il sito di cui trattasi;
- alla luce della vigente codifica e classificazione, i rifiuti costituiti da autoveicoli a motore oggetto delle operazioni svolte presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore o rimorchi sono riconducibili, dalla lettura dell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", ai codici di seguito riportati:

- CER 16.01.04* Veicoli fuori uso non bonificati, classificati "rifiuti speciali pericolosi"
- CER 16.01.06 Veicoli fuori uso bonificati, classificati "rifiuti speciali non pericolosi"

- dall'attività di bonifica e smontaggio dei citati veicoli fuori uso derivano in genere le parti e le componenti che di seguito si riportano, con i relativi codici CER, quale riferimento gestionale a valle delle operazioni di trattamento:

RIFIUTI PERICOLOSI:

- oli, di cui ai codici CER [13.02.07], [13.02.04], [13.02.05], [13.02.06], [13.02.08], [13.01.13],
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, di cui al COD CER [15.02.02];
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, di cui al COD CER [16.02.11];
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- filtri, di cui al codice CER [16.01.07];
- batterie, di cui al codice CER [16.06.01];
- liquidi anticongelanti, di cui al codice CER [16.01.14];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- componenti esplosivi (air bag), di cui al codice CER [16.01.10];
- pastiglie per freni, contenenti amianto, di cui al codice CER [16.01.11];
- liquido per freni, di cui al codice CER [16.01.13];
- carburanti, di cui al codice CER [13.07.01], [13.07.03];
- componenti contenenti mercurio CER [16.01.08];
- componenti contenenti PCB CER [16.01.09];

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI:

- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.01], [16.08.03];
- pneumatici, di cui al codice CER [16.01.03];
- serbatoi per gas liquido, di cui al codice CER [16.01.16];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.01] e [16.08.03];

- vetro, di cui al codice CER [16.01.20];
 - plastica (paraurti e cruscotti), di cui al codice CER [16.01.19];
 - pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11, di cui al codice CER [16.01.12];
 - liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14, di cui al codice CER [16.01.15];
 - veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, di cui al codice CER [16.01.06];
 - metalli ferrosi, di cui al CER [16.01.17];
 - metalli non ferrosi CER [16.01.18];
- le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali descritte nel progetto presentato, e successivi elaborati integrativi, sono tali da consentire lo svolgimento dell'attività in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove rispettate specifiche prescrizioni nella fase di esercizio stabilite con il presente atto;
 - i competenti Uffici comunali, dell'ARPA e dei VV.FF. non hanno, alla data di emanazione del presente atto, segnalato osservazioni ostative in merito agli elaborati progettuali integrativi trasmessi, e per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività proposte;
 - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale", l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti è concessa per un periodo di dieci anni;
 - con la Deliberazione n. 20-192 del 12/06/2000 (così come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/2000) la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie, secondo tempistiche riportate nel provvedimento medesimo per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e che l'attività in oggetto rientra in quelle indicate al punto E) dell'allegato B alla deliberazione medesima, per le quali è previsto che l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi debba essere calcolato considerando la capacità massima di deposito autorizzata.

Rilevato che:

- per quanto riguarda i rifiuti di provenienza domestica, è opportuno fissare dei criteri pro capite, da quantificarsi rispetto alla possibilità di reperire la tipologia descritta, nonché modalità di deposito in modo da rendere facilmente identificabile tale fattispecie;
- nel caso invece dei rottami e dei cavi, si ritiene opportuno dare dei riferimenti circa la forma fisica riconducibile ad un'attività artigianale o industriale;
- il quantitativo massimo pro capite, proposto dalla "Gabbero Gabriele srl", per quanto riguarda i rottami ferrosi e non, effettuata una simulazione di quanto rinvenibile in un contesto domestico, risulta sovrastimato;
- i Regolamenti comunitari citati, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame all'Allegato I, p.to 3.2 prescrivono che siano stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie;

- presso l'impianto è prevista l'effettuazione di operazioni di taglio al canello, per cui è prevista l'adozione di opportune prescrizioni (volte al contenimento delle polveri), trasmesse con nota prot. n. 153917/LC5/SC del 29/10/2015 dal Servizio Qualità dell'Aria della Città Metropolitana di Torino;
- il Comune di Campiglione Fenile, sede dell'impianto, in Conferenza dei Servizi si è espresso in termini favorevoli all'approvazione del progetto, rispetto al quale non sono pervenuti pareri ostativi;
- dalle risultanze dell'istruttoria e dei pareri acquisiti, è emerso il sostanziale riscontro alle criticità ed osservazioni formulate;
- le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali descritte nel progetto presentato e successive integrazioni, sono tali da consentire lo svolgimento dell'attività in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove rispettate specifiche prescrizioni nella fase di esercizio stabilite con il presente atto;

Ritenuto:

- alla luce di quanto sopra esposto, di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il progetto allegato sotto la "Sezione 0" alla presente determinazione presentato dalla Società "Gabbero Gabriele srl" in data 9/9/2015 e successive modifiche e integrazioni, per l'allestimento del centro di cui sopra, ubicato in Via L. Einaudi 2-4, Campiglione Fenile, per lo svolgimento dell'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, e per la messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente atto;
- di procedere al rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'esercizio del centro, per un periodo di dieci anni, stabilendo, in riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 152/2006, oltre che nel D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", alla luce della localizzazione del sito e delle sue caratteristiche, specifiche prescrizioni tecnico gestionali finalizzate a minimizzare i potenziali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività;
- di subordinare l'esercizio della suddetta attività alla prestazione (e accettazione) delle garanzie finanziarie, secondo quanto disposto dalla menzionata DGR del 12/06/2000 e alla trasmissione (e formale, espresso accoglimento) al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del certificato di collaudo finale (a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale) relativo agli interventi in progetto.

Preso atto che:

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", abrogando il D.Lgs. 22/97 e s.m.i., ha stabilito le nuove regole per la gestione dei rifiuti;

il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. stabilisce i requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso.

L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fatta salva la richiesta integrazioni, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, denominato anche T.U. sull'edilizia;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 188/2008;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed il D.Lgs 209/2003 e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;
- la L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- gli strumenti di pianificazione urbanistica e relative norme di attuazione;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano

DETERMINA

1. Di **approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il **progetto** presentato dalla Società :
GABBERO GABRIELE SRL
sede legale: Frazione S. Luca 10 – Villafranca Piemonte
sede operativa: via L. Einaudi 2-4 - Campiglione Fenile

e contestualmente di autorizzare, per un periodo di dieci anni dalla data di approvazione del presente atto, l'esercizio delle attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di **veicoli a motore** e rimorchi provenienti da terzi, e messa in riserva e recupero [R13, R12, R4] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 9/9/2015, (e successive integrazioni richiamate in premessa) di cui alla **Sezione 0**, *Elenco documentazione*, dell'**Allegato** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle sezioni: **Sezione 1** (*Attività di autodemolizione*) **Sezione 2** (*elenco rifiuti autorizzati – attività di messa in riserva e recupero*), **Sezione 3** (*prescrizioni tecnico gestionali- attività di messa in riserva e recupero*), **Sezione 4** (*prescrizioni di carattere amministrativo*), **Sezione 5** (*prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera*) e **Sezione 6** (*lay out dell'impianto*), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
3. Di **stabilire che l'effettivo inizio dell'esercizio** della suddetta attività, fatto salvo quanto prescritto al precedente p.to, resta **subordinato ai seguenti adempimenti**:

3.1) trasmissione alla Città Metropolitana di Torino della certificazione di collaudo finale (e **relativo formale, espresso accoglimento**) a firma di tecnico professionista iscritto a competente Albo professionale da inviare anche per conoscenza all'ARPA ed al Comune di Campiglione Fenile, relativo all'ultimazione e conformità al progetto di tutte le opere da porre a servizio dell'attività con particolare riferimento a:

- costruzione nuovo capannone aperto, pesa a ponte, tratti di recinzione e accesso carraio nel rispetto delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Campiglione Fenile con provvedimento n. 08/2015 del 14/9/2015 SUAP - Città di Pinerolo – con provvedimento n. 127/2015;
- ristrutturazione ed ampliamento di ex locale tecnico per formazione nuovi uffici, magazzino, spogliatoio e servizio igienici, oltre che recinzione perimetrale (nel rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento in materia edilizia);
- superficie impermeabilizzata, interna ed esterna, (deve essere verificata l'idoneità della struttura multistrato a protezione del suolo e della falda idrica sottostante, oltre che la resistenza alle sollecitazioni meccaniche);
- allestimento (e prova di funzionamento) del ponte di bonifica e relativi accessori;
- allestimento bacini di contenimento dei rifiuti liquidi (verificandone in sito la tenuta idraulica e descrivendo le modalità di prova effettuate);
- dotazione delle apparecchiature per la rimozione dei serbatoi di gas compresso, l'estrazione, lo

stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili, per la gestione del CFC e degli HCF, e la disattivazione degli air-bag; (allegando le relative schede tecniche);

- rete di raccolta e sistema di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali (descrizione delle modalità di verifica e funzionamento dell'impianto);
- allestimento pressa per la compattazione delle caracasse/rottami e apparecchiatura per le operazioni di "taglio con cannelo" e macchina "spelacavi";
- barriera perimetrale per adeguato mascheramento dell'impianto (deve rispondere ai requisiti indicati al punto 2.3 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.);
- posa containers in acciaio presso area esterna, ed allestimento scaffalature "deposito ricambi";
- conseguimento autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura;
- trasmissione del contratto di locazione valido, per il sito oggetto dell'attività, in capo alla Società Gabbero Gabriele srl.

Inoltre, limitatamente all'effettuazione delle operazioni di recupero codificate R4, al conseguimento delle certificazioni previste dai Regolamenti nn. 333/2011 e 715/2013 relative alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami di ferro/acciaio/alluminio e rame.

4. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni **prima** della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

- tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;
- è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;
- l'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegata alla domanda presentata, e nelle successive integrazioni citate nel presente atto;
- l'attività dovrà essere svolta nel **rispetto della normativa** in materia di prevenzione del riciclaggio e di **Pubblica Sicurezza** anche in relazione alla **tenuta presso la sede operativa dei relativi registri**;
- la presente determinazione non esonera dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa vigente, anche in riferimento alla

manipolazione di materiali o sostanze pericolose (ad esempio **carburanti, gas per autotrazione, airbags**);

- in relazione alla gestione dei sistemi di **trattamento delle acque meteoriche di dilavamento** si rimanda alle prescrizioni contenute nel documento di “approvazione della modifica al **piano di prevenzione e gestione**” ai sensi del D.P.G.R. del 20/02/2006 n.1/R e s.m.i.

Ai **fini della determinazione delle garanzie finanziarie** i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla base dei criteri adottati dal Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, sono i seguenti:

	Capacità massima (t)
Totale rifiuti speciali pericolosi	127
Totale rifiuti speciali non pericolosi	815

L’approvazione del presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Torino, 30/01/2017

Il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

GL/SA/MLG

ALLEGATO

Sezione 0 – ELENCO DOCUMENTAZIONE

Documentazione prot. n. 125754 del 9/9/2015

- Documento Gabbero Danilo
- Documento Gabbero Gabriele
- Documento Gabbero Marco
- Domanda autodemolizione
- Oneri istruttori + imposta di bollo
- Relazione tecnica
- FUMI Allegato A Tabella materie prime
- FUMI Allegato B Quadro riassuntivo emissioni
- FUMI Allegato C Impianto di abbattimento
- FUMI Domanda
- FUMI Relazione tecnica
- FUMI Scheda informativa generale
- Organigramma aziendale
- Estratto CTR
- Estratto mappa catastale
- Iscrizione art. 216
- Documentazione fotografica

Prot. n. 125781 del 9/9/2015

Planimetria del sito

- Procedura per PCB e mercurio
- Valutazione previsionale impatto acustico
- Attrezzatura rimozione liquidi
- Attrezzatura rimozione condizionatore
- Attrezzatura rimozione gas
- Materiale assorbente
- Materiale anti acido
- Vernice anti acido
- Serbatoio olio
- Contenitore batterie
- Bacini contenimento
- Approvazione piano acque meteoriche

Prot. 133700 del 24/9/2015

- Integrazioni
- Permesso di costruire.
- Preliminare di vendita

Prot. n. 135571 del 29/09/2015

- Integrazioni
- Preliminare di vendita
- Preliminare di vendita_integrazione
- Permesso di costruire

Prot. n. 149466 del 22/10/2015

- Gabbero Gabriele srl nuovo VP 201_tav. 1
- Gabbero Gabriele srl nuovo VP 201_tav. 2
- nuovo capannone domanda
- relazione tecnica tettoia Gabbero

Prot. n. 178926 del 16/12/2015

- integrazioni dicembre
- integrazione oneri istruttori
- impianto abbattimento
- relazione dicembre
- planimetria

Prot. n. 112169 del 28/09/2016

- documentazione integrativa relativa ai locali uso Uffici

Prot. n. 148550 del 20/12/2016

- domanda di allacciamento alla fognatura comunale

Sezione 1 – Attività di autodemolizione

Prescrizioni di carattere tecnico – gestionale per l'esercizio dell'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi.

L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegate alla domanda presentata, ed alle successive integrazioni citate nel presente atto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

L'attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi è **riconducibile alla codifica [R12] (intesa come operazione di bonifica e disassemblaggio) ed [R13]:**

La gestione del suddetto impianto, relativamente all'attività di autodemolizione, riguarda i seguenti rifiuti in ingresso **CER 16.01.04***: veicoli fuori uso. A valle del trattamento di bonifica effettuato in sede si generano carcasse riconducibili al CER 16.01.06.

- 1) I rifiuti costituiti da veicoli a motore fuori uso gestibili presso l'impianto sono quelli di seguito riportati, nei limiti della capacità massima di deposito indicata:

Descrizione	CER	Provenienza	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Capacità max di stoccaggio	Operazioni di trattamento
Veicoli – (veicoli fuori uso contenenti sostanze pericolose)	16.01.04*	soggetti terzi	piazzale esterno	<u>veicoli non sovrapponibili</u>	6 unità	R12/R13
			Aree di bonifica all'interno del capannone	<u>veicoli non sovrapponibili</u>	7 unità	R12/R13

Rifiuti stoccabili nell'impianto derivanti dal trattamento effettuato in proprio.

Descrizione	CER	Provenienza	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Capacità max di stoccaggio	Operazioni di trattamento
Autoveicoli – (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose)	16.01.06	derivanti dalla bonifica effettuata in sede	piazzale esterno	<u>veicoli posizionati al massimo su due livelli</u>	32 unità	R12/R13

Pacchi auto compattate non contenenti liquidi né altre componenti pericolose)	16.01.06	Derivanti dalla compattazione veicoli bonificati	Piazzale esterno	<u>Posizionati al massimo su tre livelli</u>	140 unità	
---	----------	--	------------------	--	-----------	--

- 1.a) per i rifiuti di cui al **CER 16.01.04***, fermo restando il **numero massimo di automobili depositabili "da bonificare" pari a 13 UNITA' (non sovrapponibili)**, possono essere ritirati e stoccati (in luogo degli autoveicoli) - nell'apposito settore indicato nella Tavola tecnica allegata alla nota 16/12/2015 (prot. C.M.To n. 178926 -, automezzi fuori uso costituiti da macchine agricole, mezzi semoventi, carrelli elevatori e autocarri (tutti non sovrapponibili) considerando **per ognuno di essi, ai fini di rispettare il predetto limite, un ingombro equivalente pari a tre automobili;**

Il quantitativo massimo dei rifiuti di cui al CER 16.01.04 non può in qualunque condizione superare il limite di 100 tonnellate.

- 1.b) per i rifiuti di cui al **CER 16.01.06**, fermo restando il **numero massimo di 32 automobili depositabili "già bonificate" (sovrapponibili al massimo su due livelli)** e 140 pacchi auto compattate, e le relative modalità di stoccaggio, possono essere stoccati (in luogo degli autoveicoli stessi) nell'apposito settore indicato nella Tavola tecnica allegata alla nota 16/12/2015 (prot. C.M.To n. 178926), automezzi fuori uso costituiti da: macchine agricole, mezzi semoventi, carrelli elevatori e autocarri (**tutti non sovrapponibili**); si deve **considerare per ognuno di essi, al fine di rispettare il predetto limite, un ingombro equivalente corrispondente a sei automobili** (ipotizzandole nel numero di tre sovrapposte su due livelli).

Il quantitativo massimo dei rifiuti di cui al CER 16.01.06 non può in qualunque condizione superare il limite complessivo di 200 tonnellate.

- 2) Di stabilire che le operazioni di trattamento del veicolo fuori uso devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs 209/2003 e s.m.i.; qualora gli allegati del presente atto contengano prescrizioni più restrittive valgono gli obblighi ivi contenuti. Si dispone inoltre che:

- 2.1) le operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli autoveicoli fuori uso ritirati presso il centro dovranno essere effettuate esclusivamente al coperto, secondo le modalità e prescrizioni indicate al punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h) dell'allegato 1 del D.Lgs 209/2003 e s.m.i.;
- 2.2) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- 2.3) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un sistema a tenuta stagna (ad esempio un basamento grigliato carrabile anche mobile) per la raccolta di eventuali

sversamenti accidentali che si dovessero verificare durante le operazioni di messa in sicurezza;

- 2.4) l'accatastamento delle carcasse non deve essere superiore, in altezza, alla recinzione perimetrale e devono essere preventivamente verificate le condizioni di stabilità oltre che valutati i rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - 2.5) gli pneumatici fuori uso dovranno essere stoccati in idoneo cassone scarrabile coperto al fine di prevenire la formazione di ristagni d'acqua ed escludere pertanto lo sviluppo di insetti molesti all'interno degli stessi.
- 3) L'attività dovrà essere esercitata nell'integrale rispetto della normativa di prevenzione incendi ed in particolare al D.P.R. n. 151 dell'1/8/2011 concernente l'individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e verifica delle condizioni di sicurezza.
 - 4) Tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, nonché dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.
 - 5) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti produttivi, tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.
 - 6) L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.
 - 7) Le operazioni di bonifica delle vetture dovranno avvenire esclusivamente al coperto, all'interno delle strutture all'uopo destinate. Tali operazioni dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla data di cancellazione al PRA effettuata dal centro in oggetto ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. Se la cancellazione è effettuata prima della consegna al centro di raccolta i 10 giorni decorrono dalla data di presa in carico del veicolo.
 - 8) I veicoli da bonificare non possono essere sovrapposti, viceversa il deposito delle carcasse già bonificate può avvenire mediante sovrapposizione di al massimo due unità, escludendo però, in qualunque condizione, il superamento dell'altezza della recinzione in caso di stoccaggio su aree esterne, ove autorizzato e previsto.

- 9) L'altezza della recinzione non deve essere inferiore a metri 2.00, salvo diversa prescrizione stabilita da parte del Comune.
- 10) Il periodo di permanenza massimo dei veicoli già bonificati (C.E.R. 16.01.06) presso il centro è fissato in un anno, decorrente dalla data di avvenuta bonifica e messa in sicurezza del veicolo medesimo.
- 11) Lo stoccaggio degli oli esausti, provenienti dall'attività autorizzata, deve avvenire in contenitori a tenuta stagna collocati in un'area dotata di copertura e pavimentazione onde garantire facilità di raccolta e pulizia in caso di sversamenti accidentali; deve essere anche effettuata la raccolta ed idoneo stoccaggio dei liquidi anticongelanti e di ogni altro liquido presente nel motore.
- 12) La gestione dei rifiuti costituiti da accumulatori al piombo esausti deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. n. 188 del 20/11/2008 e s.m.i., inoltre lo stoccaggio delle batterie al piombo, provenienti dall'attività oggetto della presente determinazione, deve avvenire nel rispetto di quanto di seguito riportato:
 - 12.a i contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata;
 - 12.b il periodo di permanenza degli accumulatori esausti nel deposito non deve superare i NOVANTA giorni;
 - 12.c il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze, individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011, da utilizzarsi per l'assorbimento e la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.
- 13) I contenitori delle tipologie di cui al p.to 11) oli esausti, e dei rifiuti liquidi devono essere dotati di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato o sistema analogo, avente le caratteristiche tecniche e la capacità geometrica indicate al punto 4) dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., al fine di escludere la diffusione di inquinanti - per effetto di accidentali sversamenti - sul/nel suolo.
- 14) Il periodo di permanenza presso l'impianto degli oli e dei rifiuti liquidi non potrà superare i NOVANTA giorni.
- 15) Le operazioni di deposito dovranno avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione.
- 16) L'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.
- 17) E' fatto divieto di bruciare i materiali ammassati.



Città metropolitana di Torino

- 18) I rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti regolarmente autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero.
- 19) Per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni atte ad impedire il trasporto eolico degli stessi (reti di protezione, teli di nylon, ecc).
- 20) E' fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 231 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003. e s.m.i.

Sezione 2 - Elenco rifiuti autorizzati - Attività di messa in riserva e recupero

DESCRIZIONE MERCEOLOGICA	Capacità max deposito (t)		CER	descrizione	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)	
	Provenienza domestica	Provenienza non domestica					
RAEE	10		200136 ⁽¹⁾	Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	R12	200	
		10	160214 160216		R13 R4 ⁽¹⁾	500	
Cavi	5		200140 ⁽²⁾	Cavi in rame e alluminio	R12 ⁽²⁾ R13	100	
		15	170411		R12 ⁽²⁾ R13 R4	300	
Cavi speciali pericolosi		2	170410*		R13	200	
Rottami ferrosi	100	250	200140 ⁽³⁾	Rottami ferrosi	R12 R13 R4 ⁽³⁾	1.000	5.000
			120101	Limature e trucioli di materiali ferrosi			
			120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi			
			150104	Imballaggi metallici			
			170405	Ferro e acciaio			
			190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
			190118	Rifiuti della pirolisi			
Rottami da demolizione veicoli		20	160117	Metalli ferrosi		5.000	
		5	160118	Metalli non ferrosi		1.000	
		10	160122	Componenti non specificati altrimenti limitatamente a motori di veicoli fuori uso bonificati		1.000	
Rottami non ferrosi	50	50	200140 ⁽³⁾	Rottami non ferrosi	R12 R13 R4 ⁽³⁾	500	1.000
			120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi			
			120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi			
			150104	Imballaggi metallici			
			170401	Rame, bronzo, ottone			
			170402	Alluminio			

			170403	Piombo			
			170404	Zinco			
			170406	Stagno			
			170407	Metalli misti			
			191203	Metalli non ferrosi			
Parti di veicoli fuori uso bonificati		15	160116	Serbatoi per gas liquido	R12 R13 R4	1.000	
			160117	Metalli ferrosi			
			160118	Metalli non ferrosi			
			160122	Componenti non specificati altrimenti limitatamente a parti di veicoli fuori uso bonificati			
			160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose			
Rifiuti di materiali inerti da demolizione		30	170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione...	R12 R13	500	
			170102	Mattoni			
			170802	Materiali da costruzione a base di gesso			
			170101	Cemento			
			170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche			
			170103	Mattonelle e ceramiche			
Rifiuti di carta e cartone		10	150101	Imballaggi in carta e cartone	R12 R13	100	
			150105	Imballaggi in materiali compositi			
			150106	Imballaggi in materiali misti			
			191201	Carta e cartone			
			200101	Carta e cartone			
Rifiuti di vetro		10	150107	Imballaggi in vetro	R12 R13	100	
			160120	Vetro			
			170202	Vetro			
			191205	Vetro			
			200102	Vetro			
Rifiuti di plastica		10	150102	Imballaggi plastici	R12 R13	100	
			160119	Plastica			
			170203	Plastica			
			191204	Plastica e gomma			
			200139	Plastica			
Rifiuti di legno		20	150103	Imballaggi in legno	R12 R13	200	
			170201	Legno			
			191207	Legno....			
			200138	Legno			
Pneumatici fuori uso		10	160103	Pneumatici fuori uso	R12 R13	100	
Accumulatori al piombo esausti	12.5		200133* ⁽⁴⁾	Accumulatori al piombo esausti	R13	150	
		12.5	160601*			150	

(¹) con le seguenti limitazioni:

(Rae) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0.2 t/a

R4 intesa come operazione di disassemblaggio manuale e produzione di EOW nel rispetto dei criteri contenuti nei Regolamenti UE nn. 333/2011 e 715/2013.

(²) con le seguenti limitazioni:

(Cavi) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,05 t/a

Diametro massimo 0.8 cm

R12 - operazione di selezione e, limitatamente ai rifiuti non domestici, spelatura per la separazione della guaina di plastica o gomma dalla componente metallica in rame o alluminio

(R4) produzione di EOW nel rispetto dei criteri contenuti nei Regolamenti UE nn. 333/2011 e 715/2013, limitatamente ai rifiuti di provenienza non domestica

(³) con le seguenti limitazioni

(Rottami ferrosi e non) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a

R12 – cernita, selezione manuale o meccanizzata ed eventuale adeguamento volumetrico mediante taglio con il cannello o pressatura

R4 – produzione MPS/EOW conforme ai criteri di Legge e dei Regolamenti UE

(⁴) con le seguenti limitazioni

(accumulatori al piombo esausti) - batterie - quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: n. 2

Sezione 3 - Prescrizioni tecnico – gestionali

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, relativamente all'attività di messa in riserva e recupero, è fissata in:

speciali non pericolosi (t)	615
speciali pericolosi (t)	27

2. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati a:
- messa in riserva dei rifiuti di origine domestica, conferiti da privati;
 - messa in riserva dei rifiuti conferiti da soggetti diversi;
 - attività di autodemolizione;
 - deposito di *materie prime secondarie ovvero rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto*;
3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante le tipologie di rifiuti stoccati (codice CER);
6. i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla Città Metropolitana di Torino;
7. in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
- 7.1 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;

- 7.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 7.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);
- 7.4 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
8. la gestione dei rifiuti costituiti da accumulatori al piombo esausti deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. n. 188 del 20/11/2008 e s.m.i., inoltre lo stoccaggio delle batterie al piombo deve avvenire in un settore dotato delle sostanze assorbenti e neutralizzanti individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011;
9. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
10. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
11. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
12. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
13. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
14. in materia di **rifiuti metallici**:
- 14.1 il rifiuto di alluminio, ferro o acciaio, e rame per cessare dalla qualifica di rifiuto deve ottemperare a quanto previsto dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013. Deve inoltre essere redatta la dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici in ottemperanza con quanto previsto rispettivamente dagli art. 4 e 5 dei Regolamenti stessi;

14.2 la società deve provvedere a mantenere attivi i sistemi di gestione della qualità così come previsto dell'art. 6 dei Regolamenti n. 333/2011/UE, e n. 715/2013/UE, rinnovando ogni tre anni la certificazione e **trasmettendole in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento;**

14.3 **limitatamente ai rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (ad esclusione dei rottami di alluminio e rame)**, è ammissibile la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica nel rispetto dei criteri richiamati dalla norma tecnica di riferimento costituita dal D.M. 5/02/98 e s.m.i.;

14.4 per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera **all'atto** della cessione dal produttore ad un altro detentore;

15. **Prescrizioni per la gestione dei rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati**

15.1 il rifiuto di cui al CER 200140 "Spezzoni di cavo elettrico ricoperto" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato. Il diametro del cavo non potrà superare 0.8 cm;

15.2 nel caso di conferimento di cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora sprovvisti della guaina di rivestimento;

15.3 il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da "metalli ferrosi e non ferrosi" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;

15.4 le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;

15.5 i rottami di origine domestica, conferiti da soggetto privato, dovranno essere stoccati in contenitori, nell'area indicata nella planimetria pervenuta con le integrazioni del 16/12/2015, prot. CMT0 n. 178926, che si riporta come Sezione 5 dell'Allegato alla presente;

15.6 il rifiuto di cui al CER 200136 costituito da "RAEE" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 200 kg annui dal singolo conferitore privato;

15.7 sul registro di carico/scarico dei rifiuti, in relazione al codice CER 200140 deve essere specificata la descrizione merceologica del rifiuto a cui lo stesso si riferisce (spezzoni di cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso), così come per il CER 200136, Raee, di cui va identificata la tipologia;

15.8 dovranno essere riportati sul suddetto registro tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o

trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato;

16. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
17. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
18. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
19. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011, che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Sezione 4 - Prescrizioni di carattere amministrativo

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda, assolto il bollo virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Impianti e/o attività autorizzati con il presente atto (per 24 ore/giorno) che danno origine ad emissioni in atmosfera

- riduzione volumetrica dei rifiuti (rottami di matrice ferrosa e non ferrosa) mediante taglio con cannello ossi-propano.


Gestione e manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento











1. Il Gestore deve assicurare che l'attività di taglio con il cannello ossi-propano avvenga sempre sotto costante aspirazione da parte di sistema mobile (carrellato), in modo da limitare il più possibile le emissioni diffuse, costituite principalmente da polveri, disponendo che l'operatore addetto mantenga costantemente il braccio aspirante in prossimità dell'utensile di taglio.
2. Gli effluenti captati dal braccio mobile dovranno essere trattati con sistema filtrante a secco. Il sistema filtrante a servizio del sistema di aspirazione mobile dovrà essere progettato e dimensionato secondo i requisiti della Norma UNI 11304:1 e dovrà essere mantenuto in continua efficienza mediante ispezioni e manutenzioni periodiche.
3. Gli effluenti così trattati potranno essere rilasciati in atmosfera senza un punto di emissione convogliato.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.

Avviamento degli impianti e controlli alle emissioni

5. La data di avviamento del sistema di aspirazione mobile deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA con 15 giorni di anticipo. La messa a regime del sistema di aspirazione si intende conclusa entro 30 giorni dalla data di avviamento del sistema medesimo.
6. Non sono richiesti autocontrolli alle emissioni.

Sezione 6 – Planimetria Generale
(Da intendersi esclusivamente come riferimento schematico delle aree di deposito)



Simbolo	Legenda	Capacità / Massa di STOCCAGGIO	C.C. R.L.
	Veicoli bonificati e pozzi auto	200 tonnellate	180106
	Veicoli in attesa di bonifica	100 tonnellate	180104*
	Autoveicoli diversi		
E	Olio usato da bonifica	max 500 litri	130205*
F1	Accumulatori al piombo da bonifica	max 25000 kg	180801*
F2	Accumulatori al piombo rifatti da terzi	max 25000 kg	180801* / 200133*
G	Soluzioni anticongelante da bonifica	max 500 litri	180114*
H	Catalizzatori auto da bonifica	max 700 kg	180801
I1	Pneumatici usati da bonifica	max 10000 kg	180103
I2	Pneumatici rifatti da terzi	max 10000 kg	180103
L1	Vetro parabraccia da bonifica	max 10000 kg	180120
L2	Vetro rifatto da terzi	max 10000 kg	180120 - 180120 - 170202 - 191205 - 200102
M1	Piastine paraurti da bonifica	max 10000 kg	180119
M2	Piastina rifatta da terzi	max 10000 kg	180102 - 180118 - 170203 - 191204 - 200139
N	Liquidi freni da bonifica	max 15 litri	180113*
O	Servosterzo gas GPL da bonifica	max 2000 kg	180116
P	Filtri catalitici	max 400 kg	180107*
Q	Componenti contenitori mercurio	max 20 kg	180108*
R	Componenti contenitori PCB	max 20 kg	180109*
S	Componenti escholdati (air-bag)	max 50 kg	180110*
T1	Motori di veicoli da bonifica	max 10000 kg	180122
T2	Motori di veicoli rifatti da terzi	max 10000 kg	180122
U	Materiale assorbente e anti-urto		
V	Attrezzatura recupero GPL/metano		
Z	Attrezzatura recupero gas condizionatori		
X	Contenitori benzina e gasolio da bonifica		
Y1	Parti metalline da bonifica	max 5000 kg	180118
Y2	Parti metalline di veicoli rifatti da terzi	max 5000 kg	180118
W1	Parti serbatoi da bonifica	max 20000 kg	180117
W2	Parti serbatoi di veicoli rifatti da terzi	max 20000 kg	180117
W3	Parti di tornio da bonifica veicoli		
A	Rifornitori di carburante e carburanti da bonifica	max 10000 kg	180101 - 180105 - 180106 - 191201 - 200101
B	Rifornitori termici rifatti da terzi	max 200000 kg	120101 - 120102 - 180104 - 170405 - 181202 - 180102
B*	Rifornitori termici rifatti da privati	max kg	200140
C	Rifornitori non termici rifatti da terzi	max 50000 kg	120103 - 120104 - 180104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170405 - 170407 - 181002 - 191203
C*	Rifornitori non termici rifatti da privati	max kg	200140
D	Cavi elettrici rifatti da terzi	max 20000 kg	170411
D*	Cavi elettrici rifatti da privati	max kg	200140
AA	RAEE rifatti da terzi	max 20000 kg	180214 - 180216
AA*	RAEE rifatti da privati	max kg	200138
BB	Area smantaggio RAEE		
CC	Rifiuti di materiali ferrosi rifatti da terzi	max 20000 kg	170102 - 170802 - 170101 - 170107 - 170103 - 170804
DD	Rifiuti di legno rifatti da terzi	max 20000 kg	180103 - 170201 - 191207 - 200138
PS	Pressa sgranabile		
TC+FC	Taglio con cernello + fillo cernello		
SC	Spelcecent elettrimeccanica		
FZ	Priva per escavatore		
	Sacchi di contenimento		
	Pozzetto di dispersione acque meteoriche		
	Castella raccolta acque meteoriche		
	Rate di raccolta acque meteoriche		
	Direzione del flusso delle acque meteoriche		
	Rate di raccolta acque coperture capannoni		
	Pozzetto oleo di colonna		
FF	Impianto di trattamento acque di prima pioggia con sistema by-pass		
CE	Cernello elevatore		
GC	Cerchiatore governato con bienna a polipo		
AG	Autocarro con gru		

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it